

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento dell'erogazione in ASP di una piattaforma di e-Procurement

TRA

CONI SERVIZI S.p.A.(di seguito per brevità anche "Committente"),

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Fornitore",

[ovvero, in caso di aggiudicazione dell'appalto ad un R.T.I.]

RTI costituito con atto pubblico rogato dal Notaio XXXXXX di XXXXXX, **[ovvero]** con scrittura privata autenticata dal Notaio XXXXXX di XXXXXX in data XXXXXX n. di repertorio XX e composto dalla Società XXXXXX in qualità di capogruppo mandataria, con sede in XXXXXX, Via XXXXXX, iscritta al Registro delle Imprese di XXXXXX al n. XXXXXX, codice fiscale n. XXXXXX, partita IVA n. XXXXXX, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, e dalle seguenti mandanti:

- Impresa XXXXX, con sede in XXXXXX, Via XXXXXX, iscritta al Registro delle Imprese di XXXXXX al n. XXXXXX, codice fiscale n. XXXXXX, partita IVA n. XXXXXX, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Impresa XXXXX, con sede in XXXXXX, Via XXXXXX, iscritta al Registro delle Imprese di XXXXXX al n. XXXXXX, codice fiscale n. XXXXXX, partita IVA n. XXXXXX, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

di seguito per brevità anche "Fornitore",

PREMESSO CHE

- a) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento dell'erogazione in ASP di una piattaforma di e-Procurement, indetta dal Committente con Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. XXXXX del XX/XX/XXXX e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. XX del XX/XX/XXXX;
- b) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
- c) è designato quale Responsabile del procedimento il Dott. Gennaro Ranieri.
- d) è designato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto _____

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Formano parte integrante ed essenziale del presente contratto le premesse e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: 1) Disciplinare di Gara ed i relativi allegati accettati dal Fornitore in sede di partecipazione alla gara; 2) l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata;
- 1.2 In caso di contrasto tra quanto previsto dagli allegati e/o documenti e il contenuto del presente atto, prevarrà quest'ultimo.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Oggetto del presente Contratto è l'affidamento dell'erogazione in ASP di una piattaforma di e-Procurement.
- 2.2 Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella restante documentazione di gara.
- 2.3 Il Fornitore comunicherà al Committente il nominativo del Responsabile del Contratto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

Art. 3 - DURATA CONTRATTUALE

- 3.1 La durata del contratto è di 48 mesi a partire dalla data di avvio dell'esecuzione.
- 3.2 Il Committente si riserva la facoltà di ricorrere, entro la data di scadenza del contratto, all'affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al Fornitore, per una durata ulteriore pari al massimo a 24 mesi.
- 3.3 Il Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del contratto nei casi previsti dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

Art. 4 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

- 4.1 L'importo complessivo a corpo per l'intera durata del presente Contratto è di € xxxxxxxx IVA esclusa.
- 4.2 I Prezzi Contrattuali, indicati nell'Offerta Economica del Fornitore, per ciascuna tipologia di prestazione sono indicati nella seguente tabella:

Tipologia di prestazione	Prezzo unitario (IVA esclusa)

- 4.3 I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 4.4 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4.5 Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 4.6 Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
- 4.7 Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Art. 5 – ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI CONI SERVIZI

- 5.1 Il Fornitore esegue le prestazioni oggetto del presente Contratto in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all'apprestamento ed

all'organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d'arte.

5.2 Il Fornitore prende atto e conferma che la conclusione del Contratto non determina, in nessun caso, l'assunzione da parte del Committente di obblighi di qualsiasi natura e genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del Fornitore, salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c. e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

5.3 Il Fornitore è tenuto:

- a) a garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività oggetto del presente Contratto e che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite dal Contratto, a regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge;
- b) a osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori;
- c) a non avvalersi di persone che siano alle dipendenze del Committente per l'esecuzione del Contratto;
- d) ad eventualmente avvalersi nell'esecuzione del Contratto di persone nel rispetto delle previsioni e degli adempimenti prescritti dalla legge in relazione alla loro qualifica o meno di pubblici dipendenti, con particolare riferimento alle specifiche caratteristiche del loro rapporto di pubblico impiego ed alla regolarità della loro posizione;
- e) a nominare un proprio Responsabile del Contratto al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni da parte del Committente, con facoltà per quest' ultima di ottenerne la sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo o aggravio per la stessa, ove risultasse non idoneo a tale compito;
- f) a comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) a informare il personale che rispetto al proprio rapporto di lavoro il Committente è del tutto estranea, per cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti del Committente, salvo quanto previsto dalla legge;
- h) a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione, l'assicurazione e la qualità delle prestazioni;
- i) a non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- j) a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- k) uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore e di cui al successivo art. 13.

5.4 In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà del Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dal successivo art. 10.

Art. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

6.1 Il Fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni relative all'organizzazione e ai metodi di produzione del Committente di cui vengano a conoscenza, per effetto del Contratto o in relazione ad esso.

- 6.2 Il Fornitore è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte del Committente medesima per effetto del contratto o in relazione ad esso, ovvero quelli di cui venga a conoscenza in esecuzione del Contratto.
- 6.3 Il Fornitore è obbligato altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso del Committente - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi.
- 6.4 La suddetta autorizzazione è condizionata all'indicazione, da parte del Fornitore, dell'oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni.
- 6.5 È vietata al Fornitore, ad eccezione di quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, l'utilizzazione per qualsiasi scopo o ragione dei marchi, dei loghi e della denominazione sociale del Committente.
- 6.6 È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.
- 6.7 I predetti dati ed informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto.
- 6.8 In caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà del Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dal successivo art. 10.

Art. 7 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 7.1 Il Fornitore procederà alla fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 4 come segue:
- l'importo a corpo per le attività di configurazione ed avviamento del sistema verrà fatturato in unica soluzione a seguito del collaudo positivo da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - il canone annuo verrà fatturato in rate trimestrali posticipate di pari importo con decorrenza dall'entrata in produzione della piattaforma;
- 7.2 I relativi pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni data fattura.
- 7.3 I pagamenti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal Fornitore.
- 7.4 In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.
- 7.5 Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY.
- 7.6 Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.
- 7.7 Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – <CIG>
- Numero Ordine di Acquisto – Oda

7.8 Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

7.9 Le fatture potranno essere presentate soltanto dopo l'emissione da parte del Committente dell'ordine di acquisto (ODA) e dopo aver completato le singole consegne (se previste).

7.10 Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- a) che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- b) per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- c) per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

Art. 8 – AUMENTI E DIMINUZIONI – VARIANTI

8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Committente potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.

8.2 In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al Contratto.

8.3 In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dell'Offerta Economica presentata in fase di gara.

Art. 9 - PENALI

9.1 In caso di ritardi e/o inadempienze, da parte del Fornitore, nello svolgimento delle attività contrattuali, il Committente provvederà a contestare le medesime.

9.2 A fronte di tali contestazioni il Fornitore potrà formulare nei successivi dieci giorni proprie deduzioni; ove queste non venissero condivise dal Committente, si provvederà ad applicare al Fornitore le penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato tecnico.

9.3 Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali comminate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ed effettuare l'incarico in danno del Fornitore inadempiente, fermo restando il diritto di procedere all'escussione della cauzione definitiva, nonché avviare ogni altra azione tendente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Il Committente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante comunicazione da inoltrare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima.

10.2 In caso di recesso, al Fornitore spetterà unicamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente svolte.

10.3 Fermo restando il diritto di recesso, il Committente potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora:

- il Fornitore sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel cui ambito non sia dichiarata la continuità dell'impresa o del ramo di azienda a cui il presente contratto sia pertinente;
- venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l'espletamento dei servizi;
- venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di Gara;
- si verifichi difformità tra le caratteristiche dei servizi erogati e quelli richiesti;
- si verifichi la violazione del divieto di cessione del Contratto e/o della disciplina del subappalto, previsti al successivo art. 11;
- si verifichi la violazione degli obblighi indicati nel art. 5 del presente Contratto;
- vengano superati – in numero, ovvero in entità economica – i limiti massimi di penalità, previsti al precedente articolo 9;
- si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza, di cui al precedente art. 6;
- si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamati nel precedente art. 7;
- venga rilevata l'inosservanza dei principi e doveri etici di cui al successivo art. 13;
- il Fornitore non provveda alla sostituzione del personale nei modi e nei termini espressamente previsti al paragrafo 10 del Capitolato tecnico;
- si abbia esito negativo del secondo collaudo relativo alla piattaforma consegnata secondo quanto espressamente previsto al paragrafo 12 del Capitolato tecnico;
- il ritardo nello svolgimento delle attività di configurazione e avviamento si protragga oltre il trentesimo giorno rispetto al termine indicato al paragrafo 4.3 del Capitolato tecnico.

10.4 Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni subiti.

10.5 La risoluzione di diritto, si verificherà nel momento in cui il Committente comunicherà al Fornitore, mediante raccomandata a.r., anticipata mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa anzidetta.

10.6 Il Contratto sarà, invece, risolto, con semplice dichiarazione in tal senso, da parte del Committente al Fornitore, nei casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne del Committente, riferiti al personale Dipendente del Fornitore medesimo.

10.7 In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Committente non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

10.8 Il Committente avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel Contratto.

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

11.1 Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui all'art. 116 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..

[ipotesi di subappalto concesso: la richiesta di subappalto è stata avanzata dal Fornitore in fase di presentazione dell'offerta]

11.2 Sulla base delle indicazioni rese dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta, il subappalto è ammesso in misura non superiore al _____% (_____) e per le seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

11.3 Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, la documentazione indicata nell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere presentata dal Fornitore al Direttore dell'Esecuzione del contratto.

11.4 In ogni caso il Fornitore è comunque responsabile nei confronti del Committente, relativamente a tutto quanto forma oggetto dell'appalto, e quindi anche per la parte realizzata in subappalto.

11.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

[ipotesi di subappalto vietato: la richiesta di subappalto NON è stata avanzata dal Fornitore in fase di presentazione dell'offerta]

È fatto espresso ed inderogabile divieto di ricorrere al subappalto, non essendo stata avanzata dal Fornitore richiesta in tal senso in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 12 - GARANZIE SULL'ADEMPIMENTO TOTALE E PARZIALE, FIDEIUSSIONE

12.1 Si dà atto che il Fornitore ha prestato al Committente una fideiussione conforme alle prescrizioni indicate negli atti di gara.

12.2 Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta fideiussione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo Contratto.

12.3 La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

12.4 Il Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

12.5 Nel caso di escussione totale o parziale della garanzia durante l'esecuzione del presente Contratto il Fornitore sarà obbligato al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

12.6 Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini di legge (art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

12.7 Salvo quanto diversamente previsto nel D. Lgs. n. 163/08 e s.m.i., in caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà del Committente di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle Condizioni Generali.

Art. 13 – CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

13.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di CONI SERVIZI consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e il Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

13.2 Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna:

- ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001;
- ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore e così come verrà reso disponibile dal Committente all'atto della stipula.

13.3 La violazione di tali obbligazioni costituiscono grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà del Committente di risoluzione del Contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e secondo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 14 – ONERI E TASSE

14.1 Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, sono a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al presente Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali, nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

14.2 In caso di cessioni e prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, il pagamento, anche parziale, del corrispettivo di cui sopra deve essere effettuato solo previa presentazione di regolare fattura, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

14.3 Salvo diversa pattuizione i corrispettivi indicati devono intendersi al netto di IVA, eventualmente dovuta.

14.4 Nel caso di prestazioni rese nel territorio dello Stato italiano da soggetti residenti all'estero, senza stabile organizzazione in Italia, il Fornitore è tenuto a compiere gli adempimenti necessari per consentire al Committente di assolvere agli obblighi di legge.

Art. 15 – FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE

15.1 Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

15.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

15.3 Le Parti del Contratto sono tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del Contratto.

15.4 Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello sopra riportato.

15.5 Se richiesto dal Committente, il Fornitore è tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del Contratto, tutte le comunicazioni sono effettuate, a rischio del Fornitore, al domicilio eletto.

15.6 Il Fornitore con sede legale all'estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, è tenuto, salva diversa previsione del presente Contratto, ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

Art. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 Oltre quanto già indicato negli articoli precedenti, il Fornitore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti del Committente e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., norme, tutte, che dichiara espressamente di conoscere.

16.2 In particolare, il Fornitore:

- effettuerà esclusivamente le operazioni concordate con il Committente per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;

- nel caso in cui proceda alla comunicazione a terzi di dati personali, in esecuzione di obblighi contrattuali, dovrà attenersi alle disposizioni di legge e garantire che i dati giungano esatti e siano utilizzati per fini leciti;
- utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria alla attività da compiere per l'espletamento dell'incarico.

16.3 Il trattamento dei dati acquisiti, deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività del presente Contratto; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con le attività testé richiamate.

16.4 Ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dalle imprese sono trattati, dal Committente, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la gestione del Contratto.

Li, _____

CONI SERVIZI.....

IL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. comma 2, il Fornitore dichiara di aver preso attenta visione e di approvare specificamente gli artt. 5 (Oneri ed Obblighi del Fornitore e Diritti di Coni Servizi), 6 (Obblighi di riservatezza), 10 (Recesso e Risoluzione del Contratto), e 19 (Foro competente e Domicilio del Fornitore).

Li, _____

CONI SERVIZI.....

IL FORNITORE